



Andreina De Nunzio
NOTAIO

Repertorio n. **23.592**

Raccolta n. **17.477**

Verbale di Assemblea.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il giorno ventinove del mese di giugno

- 29 giugno 2026 -

alle ore diciassette in punto (h. 17,00).

In Galatone, nel mio studio in Largo Sant'Antonio, n. 9, avanti a me Avv. Andreina DE NUNZIO, Notaio in Galatone, iscritto nel ruolo del Collegio notarile di Lecce, è presente:

Marangi Giuseppe, nato a Nardò il 23 maggio 1980, residente in Nardò, Via Ettore D'Amore, n. 6, il quale mi dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente quale Amministratore unico e legale rappresentante, domiciliato nella qualità presso la sede della Società, della

-società a responsabilità limitata "**MAGIGREEN S.r.l. - Impresa Sociale - CER**", società costituita in Italia, con sede in Nardò, Via Ardigò, n. 9, capitale sociale Euro diecimila (Euro 10.000,00), interamente versato, avente cod. fisc./p.IVA 05409170759, REA n. LE-364826, iscritta presso il R. I. di Lecce n. 05409170759.

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che oggi, in quest'ora e in questo luogo, si è riunita, in forma totalitaria e in sede straordinaria, ai sensi dello Statuto sociale vigente, l'Assemblea della Società per qui discutere e deliberare sulle materie di cui in appresso, e mi richiede di redigere il verbale della presente adunanza.

Aderendo io Notaio a tale richiesta, dò atto di quanto segue. Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto sociale, il comparente Marangi Giuseppe il quale constata e dichiara:

a) che sono personalmente presenti tutti i soci che attualmente costituiscono la compagine sociale e precisamente:

-la società "**MAGITEK S.r.l.**", titolare di una quota di **Euro novemila (Euro 9.000,00)**, pari al novanta per cento (90%) dell'intero capitale sociale;

-**Onorato Umberto**, nato a Nardò il 16 febbraio 1998, titolare di una quota di **Euro mille (Euro 1.000,00)**, pari al dieci per cento (10%) dell'intero capitale sociale;

b) che è altresì presente l'organo amministrativo in persona di esso **Marangi Giuseppe**;

Il tutto come risulta dal foglio presenze che, che all'uopo redatto ed esibito, a corredo del presente atto, si allega sotto la lettera "**A**";

c) che, pertanto, la qui riunita Assemblea essendo priva di organo di controllo è validamente costituita in forma totalitaria e idonea a deliberare sulle seguenti materie concordate e note a tutti i presenti:

ORDINE DEL GIORNO

1. Integrale sostituzione dell'art. 6 dello Statuto sociale.

2. Deliberazioni conseguenziali.

A tal punto il Presidente apre la discussione assembleare, introducendo l'unico punto posto all'ordine del giorno espone le esigenze di carattere operativo che rendono opportuno e consigliabile sostituire l'art. 6 dello Statuto sociale relativo ai soggetti ammessi dal GSE alla normativa vigente e facendo espresso riferimento agli 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021.

L'assemblea, udita la relazione del presidente e condivise le considerazioni da esso svolte delibera all'unanimità con voto palese per alzata di mano:

A) di sostituire l'attuale art. 6 dello statuto con il seguente:

Registrato a LECCE

il 29 giugno 2026

al n. 14998 / 1T

" Art. 6-Soci / membri della Comunità Energetica Rinnovabile

Possono essere soci o membri della Società, in quanto Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi degli articoli **31 e 32 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199** e della normativa attuativa vigente, esclusivamente i soggetti ammessi dalla disciplina delle Comunità Energetiche Rinnovabili, e in particolare:

- a) persone fisiche;
- b) piccole e medie imprese, anche partecipate da enti territoriali, a condizione che la partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
- c) associazioni;
- d) aziende territoriali per l'edilizia residenziale;
- e) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- f) aziende pubbliche di servizi alla persona;
- g) consorzi di bonifica;
- h) enti e organismi di ricerca e formazione;
- i) enti religiosi;
- j) enti del Terzo settore;
- k) associazioni di protezione ambientale;
- l) amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

I soci o membri devono essere clienti finali e/o produttori aderenti alla configurazione della Comunità Energetica Rinnovabile, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle Regole Operative del GSE.

Non possono essere soci o membri della Comunità Energetica Rinnovabile le grandi imprese, le amministrazioni centrali e le imprese private aventi codice ATECO prevalente 35.1, 35.11.00, 35.12.00 o 35.15.00, né altri soggetti non ammessi dalla normativa vigente.

L'ammissione di nuovi soci o membri è subordinata alla verifica preventiva del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dalla normativa regolatoria applicabile, dalle Regole Operative del GSE e dal regolamento interno della Società.";

B) di dare atto che il nuovo testo di norme relative al funzionamento della società, aggiornato con la modifica testè deliberata, è quello che, esibito dal Presidente, si allega al presente verbale sotto la lettera **"B"**.

A tal punto, null'altro essendovi da deliberare e poichè nessuno chiede ulteriormente la parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea, essendo le ore diciassette e quarantacinque minuti (h. 17,45).

Imposte e spese tutte del presente atto e conseguenziali sono a carico della società.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, di esso ma non di quanto allegato per espressa volontà del comparente, ho dato lettura al comparente medesimo che approvandolo e confermandolo lo sottoscrive con me Notaio, alle ore diciassette e cinquanta minuti (h. 17,50).

Consta di due fogli dattiloscritti con strumento elettronico da persona di mia fiducia e completati a mano da me Notaio per intere pagine tre e fin qui della quarta.

Firmato: Giuseppe Marangi, Andreina De Nunzio Notaio, L.S.

Allegato "....." all'atto
n° 23592 Repertorio
• n° 17677 Racc.

FOGLIO PRESENZE
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 29 GIUGNO 2026
SOCIETA' "MAGIGREEN S.R.L. - IMPRESA SOCIALE - CER".

SOCI

1) "MAGITEK S.r.l." - CODICE FISCALE 04474170752; - *Giuseppe Marangi*

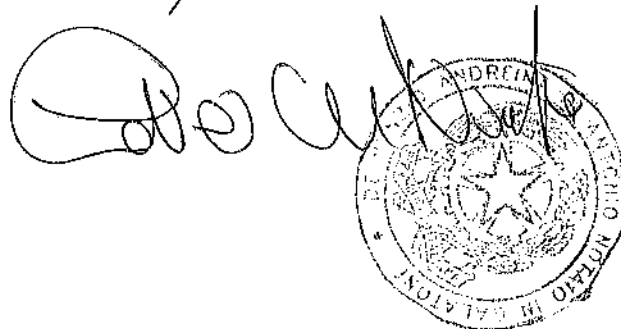
2) ONORATO UMBERTO - *Umberto Onato*

ORGANO AMMINISTRATIVO

-MARANGI GIUSEPPE - AMMINISTRATORE UNICO

Giuseppe Marangi

Giuseppe Marangi



	Allegato "B" all'atto Repertorio n. 23.592 Raccolta n. 17.477	
	STATUTO MAGIGREEN S.R.L. IMPRESA SOCIALE (CER)	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	
	Art. 1-Denominazione-È costituita tra la società "Magitek s.r.l." e Onorato	
	Umberto, una Società a Responsabilità Limitata Impresa Sociale denominata	
	"MagiGreen S.r.l. Impresa Sociale (CER)".	
	Art. 2-Sede-La società ha sede legale in Nardò.	
	Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso	
	dall'Organo Amministrativo e non comporterà modifica dello Statuto. Con decisione	
	dell'Organo Amministrativo la Società potrà istituire e sopprimere succursali,	
	agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi	
	secondarie, ovvero per il trasferimento della sede in altro Comune o all'estero è	
	necessaria la decisione dei soci. Il domicilio dei soci, per ciò che concerne i rapporti	
	con la società, è a tutti gli effetti di legge, quello che risulta dall'atto di acquisizione	
	della quota o dal diverso indirizzo comunicato alla società, che l'organo	
	amministrativo è tenuto a registrare.	
	Art. 3-Durata-La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2070.	
	Tale durata può essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.	
	Art. 4-Scopo e Oggetto-La società persegue finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale. L'obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici e	
	sociali alla comunità locale tramite la promozione e la gestione di una Comunità	
	Energetica Rinnovabile (CER).	
	La società realizza, gestisce e promuove impianti di produzione di energia elettrica	
	da fonti rinnovabili, condividendone i benefici energetici con i propri membri.	
	La società non persegue scopo di lucro e non distribuisce utili.	

	Gli utili sono interamente reinvestiti per:	
	-Realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici;	
	-Potenziamento di infrastrutture energetiche per la CER;	
	-Iniziative sociali, civiche e solidaristiche coerenti con gli scopi della società.	
	Art. 5-Attività Accessorie Per raggiungere gli scopi sociali, la società può:	
	-Effettuare monitoraggio della produzione e dei consumi dei partecipanti alla	
	configurazione CER;	
	-Accedere a incentivi previsti dalla normativa vigente;	
	-Ripartire incentivi economici tra i soci;	
	-Promuovere interventi di efficienza energetica, domotica e mobilità sostenibile;	
	-Offrire servizi di ricarica per veicoli elettrici;	
	-Svolgere attività di comunicazione e sensibilizzazione, comprese campagne	
	pubblicitarie, per favorire le adesioni e diffondere i benefici della CER;	
	-Stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con i Comuni e altri enti locali per	
	mettere a disposizione immobili o utenze pubbliche.	
	TITOLO II - SOCI E PATRIMONIO	
	Art. 6-Soci / membri della Comunità Energetica Rinnovabile	
	Possono essere soci o membri della Società, in quanto Comunità Energetica	
	Rinnovabile ai sensi degli articoli 31 e 32 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e	
	della normativa attuativa vigente, esclusivamente i soggetti ammessi dalla disciplina	
	delle Comunità Energetiche Rinnovabili, e in particolare:	
	a) persone fisiche;	
	b) piccole e medie imprese, anche partecipate da enti territoriali, a condizione che la	
	partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile non costituisca l'attività	
	commerciale e/o industriale principale;	

	c) associazioni;	
	d) aziende territoriali per l’edilizia residenziale;	
	e) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;	
	f) aziende pubbliche di servizi alla persona;	
	g) consorzi di bonifica;	
	h) enti e organismi di ricerca e formazione;	
	i) enti religiosi;	
	j) enti del Terzo settore;	
	k) associazioni di protezione ambientale;	
	l) amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.	
	I soci o membri devono essere clienti finali e/o produttori aderenti alla configurazione della Comunità Energetica Rinnovabile, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle Regole Operative del GSE.	
	Non possono essere soci o membri della Comunità Energetica Rinnovabile le grandi imprese, le amministrazioni centrali e le imprese private aventi codice ATECO prevalente 35.1, 35.11.00, 35.12.00 o 35.15.00, né altri soggetti non ammessi dalla normativa vigente.	
	L’ammissione di nuovi soci o membri è subordinata alla verifica preventiva del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dalla normativa regolatoria applicabile, dalle Regole Operative del GSE e dal regolamento interno della Società.	
	Art. 7-Patrimonio Sociale -Il patrimonio sociale della società è costituito da tutte le risorse economiche e finanziarie destinate al perseguimento delle finalità statutarie, ed è formato da:	

	-Il capitale sociale versato dai soci;	
	-Le quote annuali o di iscrizione eventualmente stabilite per i soci;	
	-I contributi pubblici o privati, nazionali, regionali o europei, inclusi, a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo:	
	-Contributi a fondo perduto del PNRR;	
	-Incentivi e corrispettivi erogati dal GSE;	
	-Fondi strutturali europei;	
	-Finanziamenti da enti locali, fondazioni, organismi pubblici o internazionali;	
	-Agevolazioni e contributi relativi alla Zona Zes;	
	-Le donazioni, lasciti, erogazioni liberali e altri apporti di soggetti pubblici o privati;	
	-Gli eventuali utili di esercizio, che in ogni caso non possono essere distribuiti e	
	devono essere interamente reinvestiti nello sviluppo delle attività sociali, ambientali,	
	energetiche o infrastrutturali previste dallo statuto.	
	TITOLO III - AMMISSIONE, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	
	Art. 8-Ammissione -L'ammissione di nuovi soci è subordinata alla domanda scritta	
	e verifica dei requisiti definiti dal regolamento interno.	
	Art. 9-Diritti e Doveri dei Soci -I soci hanno i diritti previsti dalla legge e dal	
	presente statuto. Se aderenti alla configurazione CER, beneficiano anche delle	
	misure previste per i produttori e consumatori.	
	Art. 10-Esclusione e Recesso -Sono disciplinati dal regolamento interno i casi di	
	esclusione e recesso dei soci, modalità, termini e conseguenze economiche e	
	organizzative.	
	Art. 11-Conflitti di interesse -Sono disciplinati dal regolamento interno i casi di	
	conflitto d'interesse tra i soci e tra soci e società, prevedendo misure adeguate per	
	gestire e risolvere eventuali controversie.	

	TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	
	Art. 12-Organismi Sociali -Gli organismi sociali obbligatori sono:	
	-Assemblea dei Soci;	
	-Organo Amministrativo;	
	La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di	
	nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, secondo il	
	numero determinato dai soci al momento della nomina, e precisamente da un	
	Presidente, un Vice Presidente e consiglieri;	
	c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, ovvero con alcuni	
	poteri di amministrazione attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.	
	-Organo di controllo o revisore legale (se previsto per legge)	
	La società può istituire, senza obbligo e a discrezione dell'Assemblea, un Organismo	
	di Vigilanza qualora lo ritenga opportuno.	
	Art. 13-Poteri di rappresentanza e gestione -I poteri di firma, rappresentanza e	
	gestione ordinaria e straordinaria sono definiti dall'Organo Amministrativo.	
	Art. 14-Regolamento interno -L'assemblea o L'organo Amministrativo possono	
	adottare un regolamento interno per disciplinare dettagli operativi e gestionali della	
	CER.	
	TITOLO V - BILANCIO	
	Art. 15-Esercizio Sociale -L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	
	TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	
	Art. 16-Scioglimento e Liquidazione	
	La società si scioglie per cause previste dalla legge e la liquidazione avverrà	

	destinando eventuali residui a scopi sociali coerenti con l'oggetto della società.	
	Art. 17-Benefici e redistribuzione degli incentivi	
	La società, nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni del GSE, può	
	erogare benefici economici, compensazioni o forme di incentivazione ai produttori e	
	ai consumatori aderenti alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER).	
	L'Assemblea dei Soci, su proposta dell'organo Amministrativo o secondo quanto	
	previsto dal regolamento interno, stabilisce annualmente:	
	-Le modalità di calcolo e ripartizione degli incentivi;	
	-L'eventuale quota di risorse da destinare ai partecipanti alla configurazione CER;	
	-I criteri di priorità, anche in base alla tipologia di partecipante, potenza installata,	
	energia condivisa, situazione sociale o territoriale;	
	-L'eventuale costituzione di fondi interni di solidarietà o sviluppo.	
	È altresì possibile, su proposta dell'Organo Amministrativo e con approvazione	
	scritta del partecipante interessato, che la società anticipi in forma parziale o totale il	
	contributo economico derivante dagli incentivi, a fronte della rinuncia formale,	
	volontaria e documentata agli incentivi futuri spettanti per la produzione o per la	
	quota di energia condivisa.	
	Art. 18-I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo	
	persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende	
	territoriali per l'edilizia residenziale, istituti pubblici di assistenza e beneficenza,	
	aziende pubbliche per i servizi alle persone, consorzi di bonifica, enti e organismi di	
	ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione	
	ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle	
	amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)	
	secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.	

	196, situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;	
	Art. 19- La comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a	
	condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di	
	energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale);	
	Art. 20- La partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il	
	mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio	
	venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione	
	fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e	
	proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;	
	Art. 21- L'amministratore è il soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia	
	elettrica condivisa;	
	Art. 22- L’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello	
	determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in	
	percentuale di cui all’Appendice B delle Regole Operative, sarà destinato ai soli	
	consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui	
	territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.	
	Art. 23-Controversie	
	Il foro competente per eventuali controversie è quello di Lecce.	
	Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda alle norme vigenti in	
	materia.	
	Art. 7-Partecipazioni- Il capitale è formato dalle quote di partecipazione dei soci.	
	I diritti sociali sono attribuiti ai soci in proporzione alla quota di capitale posseduta.	
	Nel caso di comproprietà di una quota di partecipazione, o di pegno, usufrutto o	
	sequestro della partecipazione stessa si applica l’art. 2468 ult. co. c.c.	
	Con deliberazione di tutti i soci, si possono attribuire ai singoli soci, particolari	

	diritti riguardanti l'amministrazione della società, o la distribuzione degli utili. Tali	
	diritti sono personali e non possono essere ceduti insieme con la partecipazione, nè	
	per atto tra vivi nè a causa di morte.	
	In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni	
	proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro	
	sottoscrizione	
	Art. 8-Trasferimento della quota di partecipazione del socio-Prelazione-La	
	quota di partecipazione è liberamente trasferibile per successione a causa di morte e	
	per atto tra vivi a titolo oneroso qualora la cessione avvenga tra soci.	
	Negli altri casi di cessione a titolo oneroso gli altri soci hanno diritto di prelazione,	
	da esercitarsi obbligatoriamente per l'intera quota o parte di quota offerta in vendita.	
	Il socio offerente è tenuto a comunicare la propria decisione, con lettera	
	raccomandata a.r., agli altri soci indicando: i precisi termini del trasferimento, ivi	
	compreso il nome del terzo acquirente e il prezzo della cessione o il valore della	
	quota, o dei diritti e le modalità di pagamento. Ricevuta tale comunicazione il socio,	
	o i soci in proporzione alla quota già posseduta, che intendono esercitare la	
	prelazione hanno giorni trenta per manifestare, sempre con lettera raccomandata, la	
	loro volontà di esercitare il diritto di prelazione. Tale ultima comunicazione ha, nei	
	confronti del socio offerente, valore di mera proposta contrattuale. Il diritto di	
	prelazione può essere esercitato solamente per lo stesso bene o diritto oggetto della	
	comunicazione da parte del socio alienante.	
	Le quote sociali non sono trasferibili, neppure in parte, per atto tra vivi a titolo	
	gratuito, se non con l'assenso di tutti gli altri soci.	
	Le partecipazioni sociali possono essere date in pegno, e su di esse può essere	
	costituito il diritto di usufrutto con il consenso di tutti i soci, in tale caso il socio	

	dovrà riservare per sè il diritto di voto, per il resto si applica la normativa dell' art.	
	2352 c.c.	
	Art. 9- Diritto di recesso -Compete il diritto di recesso al socio assente o	
	dissenziente rispetto alle seguenti decisioni:	
	-cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, fusione scissione, revoca dello stato	
	di liquidazione, trasferimento della sede all'estero, eliminazione di una o più cause di	
	recesso previste nell'atto costitutivo;	
	-non abbia consentito all'inserimento o soppressione di clausole di limitazione alla	
	circolabilità delle quote di partecipazione;	
	-compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	nell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo, o una rilevante modifica dei	
	diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2648, quarto comma del cod. civ.;	
	-esclusione del diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale.	
	Il diritto di recesso, obbligatoriamente per l'intera quota di partecipazione, si esercita	
	a mezzo di comunicazione scritta inviata alla società mediante lettera raccomandata	
	a.r., contenente la specifica indicazione del motivo del recesso, entro quindici giorni	
	decorrenti alternativamente:	
	-dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima;	
	-dalla avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il	
	recesso.	
	Il diritto di recesso non può essere esercitato se la società revoca la delibera che lo	
	legittima, ovvero se viene deliberato lo scioglimento della società. Il diritto di	
	recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo	
	determinano. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso	
	della partecipazione sociale posseduta in proporzione al patrimonio sociale.	

	Per le modalità di esecuzione del rimborso si applica l'art. 2473 c.c.	
	Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia se la	
	società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento	
	della società.	
	Art. 10- Finanziamenti -I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla Società,	
	salvo patto contrario non sono produttivi di interessi. La società può inoltre	
	raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di	
	restituzione, il tutto in ottemperanza all' art. 11 del D.lgs. 385/93, e deliberazione del	
	C.i.c.r. del 3 marzo 1994, e pertanto solo da soggetti che abbiano una partecipazione	
	di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall' ultimo bilancio	
	approvato.	
	Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è soggetto alle	
	limitazioni di cui all' art. 2467 c.c..	
	TITOLO III:DECISIONI DEI SOCI	
	Art. 11- Competenza -Sono di competenza dei soci le materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dalle seguenti norme di funzionamento nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, salvo eventuali diritti agli	
	utili spettanti ai singoli soci ex art. 2468, comma 3°;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei Sindaci, e del Presidente del Collegio	
	Sindacale o del Revisore;	
	d) il compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se non è stabilito	

	nell'atto costitutivo;	
	e) le modificazioni delle presenti norme di funzionamento;	
	f) la decisione di compiere operazioni che comportano sostanziali modifiche	
	nell'oggetto sociale così come determinato o una rilevante modifica dei diritti dei	
	soci;	
	g) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro	
	nomina e i loro poteri;	
	h) l'emissione di titoli del debito;	
	i) l'esclusione di un socio.	
	Art. 12- Formazione delle decisioni -Le decisioni dei soci possono essere adottate:	
	a) con il metodo collegiale;	
	b) mediante consultazione scritta;	
	c) sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	Con riferimento alle deliberazioni aventi ad oggetto le materie indicate sotto la	
	lettera e), f), g), h), del precedente art. 11, oppure quando ne facciano richiesta tanti	
	soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale o lo richiedano uno o più	
	amministratori, le decisioni debbono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare.	
	Art. 13- Assemblea -L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, sia	
	presso la sede sociale sia altrove, purchè in Italia, con lettera raccomandata spedita	
	ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio; l'avviso di convocazione	
	può essere spedito o trasmesso via telefax o via e-mail, purchè siano assicurate la	
	tempestiva informazione del socio e la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Nell'avviso di convocazione si devono indicare il giorno, l'ora e il luogo	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	

	In mancanza di regolare convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando	
	alla costituzione della medesima abbia partecipato l'intero capitale sociale e tutti gli	
	amministratori e i Sindaci o il Revisore contabile, se esistenti, siano stati presenti o	
	informati della riunione e nessuno si sia opposto alla trattazione degli argomenti. Al	
	fine di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, i sindaci e il	
	revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta con la	
	quale attesteranno di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non	
	opporci alla trattazione degli argomenti da trattare, e tale attestazione dovrà	
	conservarsi tra gli atti della società. L'assemblea che approva il bilancio deve essere	
	convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale; è fatta salva la possibilità che tale convocazione avvenga entro	
	un termine maggiore, entro i limiti e le condizioni previste dall'art. 2364, c.c.	
	<u>Intervento in Assemblea</u> -Hanno diritto di intervento in assemblea i soci che alla data	
	dell'Assemblea stessa risultino dal R.I. ove la società è iscritta, ovvero quelli nei cui	
	confronti sia comprovato l'eseguito deposito di cui all'art. 2470 c.c..Il diritto di	
	intervento in Assemblea può essere esercitato da un rappresentante del socio; la	
	rappresentanza deve risultare da atto scritto redatto nelle forme di legge, le deleghe	
	sono conservate dalla società.	
	La rappresentanza non può essere conferita ai componenti degli organi di	
	amministrazione e controllo nè ai dipendenti della Società, nè ai componenti degli	
	organi di amministrazione e controllo o dipendenti delle società controllate. Spetta al	
	Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.	
	<u>Diritto di voto</u> : Ogni socio in Assemblea ha diritto di voto e il suo voto è	
	proporzionale alla sua partecipazione. Il socio in mora nel versamento dei decimi	
	non può esercitare il diritto di voto.	

	Presidenza: L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o Amministratore Unico, in mancanza l'assemblea designa il	
	proprio Presidente a maggioranza assoluta, con la stessa maggioranza l'assemblea	
	nomina un segretario, scelto anche tra i non soci, e se necessario sceglie tra i soci	
	due scrutatori. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione	
	dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti regola il suo	
	svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.	
	Costituzione dell'Assemblea L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza	
	di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il	
	voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta, salvo nei	
	casi previsti dalle lettere e) f) g) h), del precedente art. 11, per le quali è invece	
	necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del	
	capitale sociale.	
	Sono in ogni caso fatte salve diverse e più elevate maggioranze, richieste dalla legge	
	o dal presente statuto. Le delibere perse in conformità della legge e del presente	
	statuto obbligano tutti i soci assenti e dissenzienti.	
	Verbalizzazione: Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal Notaio. Il verbale dell'Assemblea	
	deve indicare la data dell' assemblea, e anche in allegato l'identità dei partecipanti, e	
	il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità indicate e il	
	risultato delle votazioni e consentire di identificare i soci favorevoli e dissenzienti o	
	astenuiti. Nel verbale devono risultare su richiesta dei soci le loro dichiarazioni	
	pertinenti all'ordine del giorno.	
	Art. 14-Decisioni dei soci non adottate in Assemblea-Le decisioni dei soci	
	possono essere assunte non collegialmente ma, separatamente, tramite consultazione	

	scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti	
	sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della	
	decisione e il consenso o il diniego di consenso.	
	Non possono partecipare alla decisione i soci morosi e i soci titolari di quote di	
	partecipazioni per le quali disposizioni di legge dispongano la sospensione del diritto	
	di voto. Il suo voto vale in proporzione all sua partecipazione.	
	La decisione si intende adottata quando abbiano regolarmente prestato il loro	
	consenso tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.	
	Spetta all'Organo amministrativo la scelta tra decisione tramite consultazione scritta	
	ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto:	
	a) nel primo caso, una volta predisposto dall'Organo Amministrativo un documento	
	scritto dal quale risulti il contenuto della decisione, nonchè i suoi presupposti,	
	motivazioni ed effetti, nonchè le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti,	
	copia di tale documento è trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni	
	successivi, devono trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce	
	alla copia del documento ricevuta, nella quale esprimono il proprio voto favorevole	
	o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della	
	contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il detto termine	
	equivale a voto contrario;	
	b) nel secondo caso, l'Organo Amministrativo, una volta appurata la volontà di ogni	
	singolo socio, redige apposito documento scritto, dal quale risultano:	
	* l'argomento oggetto della decisione;	
	* il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa	
	conseguenti;	
	* l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione	

	del motivo della loro contrarietà o astensione;	
	* le sottoscrizioni di tutti i soci, apposte anche in momenti diversi, sia consenzienti	
	sia astenuti o contrari.	
	L'iniziativa dell'adozione di decisione tramite consultazione scritta, di cui alla	
	precedente lettera a) , può essere assunta, oltre che dall'Organo amministrativo,	
	anche da uno o più soci che rappresentino almeno il venti/percento (20 %) dell'intero	
	capitale sociale.	
	Sempre nel caso di decisione da assumere tramite consultazione scritta la	
	trasmissione dello scritto può avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di	
	comunicazione, compresi il fax e la posta elettronica, che consenta la prova delle	
	avvenute spedizioni e ricezioni.	
	Ogni socio ha diritto di essere messo in grado di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla quota di	
	partecipazione posseduta. L'Organo Amministrativo, verificato che si è formata	
	validamente la decisione dei soci in uno dei modi previsti dalla legge deve darne	
	comunicazione a tutti gli altri soci ai sindaci e ai revisori se nominati.	
	Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui	
	risulta il consenso espresso per iscritto, debbono essere conservati dalla società.	
	TITOLO IV-AMMINISTRAZIONE	
	Art. 15- Amministrazione -La società può essere amministrata, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede di nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, secondo il	
	numero determinato dai soci al momento della nomina;	
	c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, ovvero con alcuni	

	poteri di amministrazione attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.	
	Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione	
	relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito	
	un consiglio di amministrazione.	
	Gli amministratori possono essere anche non soci.	
	Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.	
	Art. 16- Durata della carica, cessazione -Gli amministratori restano in carica fino a	
	revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento	
	in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a	
	manicare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli	
	amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene	
	meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi,	
	in caso di numero dispari, si applica l'art. 2386 c.c.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per	
	qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli altri	
	amministratori, i quali devono, entro 15 (quindici) giorni sottoporre alla decisione	
	dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono	
	compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.	
	Art. 17- Presidenza e decisioni del Consiglio di Amministrazione -Qualora non vi	
	abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione	
	elegge fra i suoi membri un presidente.	

	Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari modalità purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.	
	Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, risultano da processi verbali trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge.	
	Art. 18-Convocazione del Consiglio di Amministrazione.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, o nel	

	territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza	
	convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	
	effettivi e il revisore se nominati.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per	
	audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei	
	relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione,	
	se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale,	
	dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal	
	segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Art. 19-Poteri dell'organo amministrativo -L'organo amministrativo ha tutti i	
	poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	amministratori.	

	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o	
	parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi	
	componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In	
	questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto	
	dell'art. 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475,	
	quinto comma, c.c. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il	
	compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.	
	Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso	
	di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere,	
	competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.	
	Art. 20- Rappresentanza -L'Amministratore unico ha la rappresentanza generale	
	della società.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della	
	società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri	
	delegati, se nominati.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza generale della società	
	spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati	
	attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai	
	procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	Art. 21- Spese ed emolumenti degli amministratori -Agli amministratori spetta il	
	rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.	
	I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura	
	fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché	
	determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento	

	per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.	
	In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro	
	compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.	
	TITOLO V-CONTROLLI	
	Art. 22- Organo di controllo -Quando i soci ne ravvisano l'opportunità possono	
	nominare un organo di controllo o un revisore. La nomina dell'organo di controllo o	
	del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.	
	L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di	
	nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e	
	due supplenti.	
	Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le	
	disposizione sul collegio sindacale per le società per azioni. L'organo di controllo o	
	il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti	
	dalle disposizioni sul collegio sindacale previsto per le s.p.a..	
	Art. 23 -La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei	
	soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società	
	di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove	
	consentito dalla legge.	
	Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi	
	mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni	
	del consiglio di amministrazione.	
	Art. 24- Controllo dei soci -I soci che non partecipano all'amministrazione hanno	
	diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di	
	consultare anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione. Ciascun socio può promuovere azioni di responsabilità contro	

	gli amministratori.	
	TITOLO VI:BILANCIO E UTILI	
	Art. 25- Esercizi sociali -Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno (31) dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede alla redazione del	
	bilancio sociale, nell'osservanza dell'art. 2478 bis c.c..	
	Il bilancio è presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di una dilazione a non più di	
	centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e	
	all'oggetto della Società.	
	Art. 26- Utili di bilancio -Gli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio sono così	
	ripartiti:	
	a) una percentuale non inferiore a un ventesimo è destinata a riserva legale, fino a	
	chè questa non abbia raggiunto un valore pari ad almeno un quinto del capitale	
	sociale;	
	b) il resto è distribuito tra tutti i soci in proporzione alla quota di partecipazione da	
	ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea deliberi, per questa parte degli utili, una	
	diversa distribuzione.	
	Gli utili di esercizio distribuiti e non riscossi trascorsi cinque anni dalla data in cui	
	sono divenuti esigibili si prescrivono in favore della Società e vanno a costituire	
	apposita riserva.	
	TITOLO VII-SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 27- Scioglimento della Società -La Società si scioglie nei casi previsti dall'art.	
	2484 c.c. e negli altri previsti dalla legge.	
	L'accertamento dell'avvenuto verificarsi di una delle cause di scioglimento "ex lege"	

	è di competenza dell'Organo Amministrativo.	
	Art. 28-Liquidatori-La nomina, la revoca dei liquidatori, la loro attività, nonché i	
	loro poteri, obblighi e responsabilità sono disciplinati dagli artt. 2487 e seguenti.	
	Alla denominazione società deve aggiungersi l'indicazione che trattasi di società in	
	liquidazione.	
	Art. 29-Revoca dello stato di liquidazione-La Società può in ogni momento	
	revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con deliberazione adottata dall'Assemblea con le maggioranze previste	
	per le modifiche dell'atto costitutivo e nell'osservanza dell'art. 2487 ter c.c..	
	TITOLO VIII-CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art. 30-Clausola compromissoria-In caso di controversia tra i soci e la Società, o	
	anche tra i soci, per quanto attiene all'applicazione e interpretazione del presente	
	Statuto, la soluzione della stessa è demandata a un Collegio arbitrale, che opera	
	secondo le disposizioni di cui agli artt. 34, 35 e 36 d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	Per ogni altra controversia è esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria del	
	capoluogo della provincia in cui è ubicata la sede legale della Società.	
	Art. 31-Composizione del Collegio arbitrale-Il Collegio è composto da un	
	Presidente e due componenti, nominati tutti dal Presidente dell'ordine dei dottori	
	commercialisti ed esperti contabili del luogo in cui ha sede la società, ove questi non	
	provveda entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta provvede il Presidente del	
	Tribunale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della Società.	
	Art. 32-Per quanto qui non previsto espressamente valgono le norme di legge	
	vigenti in materia di società a responsabilità limitata.	
	Firmato: Giuseppe Marangi, Andreina De Nunzio Notaio, L.S.	

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo,
ai sensi dell D. Lgs. 82/05, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.